

Materiale per il docente

Contratti collettivi di lavoro, definizione

Il contratto collettivo di lavoro (CCL) è un contratto tra datori di lavoro o associazioni di datori di lavoro e associazioni di lavoratori che ha per oggetto le condizioni di lavoro e i rapporti tra le parti contraenti. Esso è disciplinato dagli articoli 356-358 del Codice delle obbligazioni.

La parte contraente che rappresenta i datori di lavoro può essere costituita da uno o più datori di lavoro o da una o più associazioni di datori di lavoro. I lavoratori sono invece sempre rappresentati da una o più associazioni di lavoratori (sindacati).

Un CCL contiene tradizionalmente disposizioni sulla stipulazione, il contenuto e la fine del contratto individuale di lavoro (disposizioni normative), disposizioni sui diritti e gli obblighi delle parti contraenti fra loro (disposizioni inerenti al diritto delle obbligazioni) e disposizioni sull'applicazione e il controllo dell'applicazione del CCL.

Le disposizioni normative di un CCL, entrando in vigore, diventano parte integrante del contratto individuale di lavoro. Esse si applicano automaticamente ai lavoratori membri di una delle associazioni contraenti se il datore di lavoro partecipa al CCL. I datori di lavoro che partecipano a un CCL applicano generalmente le disposizioni del CCL anche ai lavoratori che non fanno parte di un'associazione di lavoratori.

Fra le questioni che sono oggetto delle disposizioni normative si rilevano:

- salario, tredicesima mensilità, indennità,
- versamento del salario in caso di malattia, maternità e durante il servizio militare,
- vacanze
- prescrizioni relative alla durata del lavoro,
- estensione della protezione contro il licenziamento.

I CCL sono perlopiù stipulati con una durata di validità, accompagnata dall'obbligo di mantenere la pace sociale per le due parti contraenti.

Nel sito Internet dell'Ufficio federale di statistica sono disponibili dati statistici relativi ai CCL. Su richiesta di tutte le parti contraenti un CCL può essere dichiarato di portata generale con l'effetto di essere applicato a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori di un settore economico o di una professione, compresi quelli che non appartengono a nessuna organizzazione di lavoratori.

<http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00420/00430/00431/index.html?lang=it>